Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 258 del 4 novembre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 188

POLITECNICO DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1996.

Approvazione del nuovo statuto del Politecnico.

SOMMARIO

POLITECNICO DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1996. — *Approvazione del nuovo statuto del Politecnico* . . . . Pag. 3

Titolo I - Disposizioni generali:

Capo I - Principi direttivi . . . . » 5
Capo II - Fonti normative » 8

Titolo II - Attività » 10

Titolo III - Organi centrali del Politecnico » 11

Titolo IV - Strutture didattiche, scientifiche e di supporto:
Capo I - Strutture didattiche » 17
Capo II - Strutture di ricerca . . . . » 23
Capo III - Strutture di supporto . . . . » 28

Titolo V - L'amministrazione:
Capo I - Uffici e organizzazione amministrativa » 30
Capo II - Rapporti con l'esterno » 34

Titolo VI - Valutazione delle attività » 36

Titolo VII - Norme generali e transitorie » 37

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1996.

Approvazione del nuovo statuto del Politecnico

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della citata legge;

Visto in particolare il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 giugno 1996 sulla proposta di statuto elaborata dal senato accademico integrato e la successiva delibera del senato accademico integrato stesso in data 18 giugno 1996 con cui è stato approvato lo statuto del Politecnico di Bari;

Vista la nota rettorale prot. 9038 del 19 giungo 1996 con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto medesimo per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto del 6 settembre 1996 con cui il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 6, comma 10, della precisata legge, n. 168/1989 ha chiesto il riesame dello statuto per vizi di legittimità;

Preso atto che il senato accademico integrato, nella seduta del 25 ottobre 1996, ha accolto taluni rilievi mossi con il citato decreto ministeriale provvedendo al conseguente adeguamento dello statuto;

Preso atto che il senato accademico integrato ne ha respinti altri, con la prescritta maggioranza;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo statuto del Politecnico di Bari;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto del Politecnico di Bari allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Bari, 28 ottobre 1996

Il rettore: RUGGIERO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1 - Principi generali

1 Il Politecnico di Bari, nel seguito denominato Politecnico, è un' istituzione pubblica che ha quali finalità primarie l'organizzazione e la promozione dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché l'elaborazione ed il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

2 Il Politecnico riconosce nel presente Statuto lo strumento per organizzare e svolgere le attività di cui al comma 1 del presente articolo ad espressione della propria autonomia.

3. Il Politecnico, in cui si riconoscono tre componenti fondamentali, studenti, docenti, e personale tecnico-amministrativo, opera secondo i principi della democrazia, del pluralismo e delle libertà individuali e collettive, garantendo la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali, assicurando la pubblicità di tutti gli atti conseguenti.

4 Il Politecnico, per il conseguimento delle proprie finalità, opera con il concorso responsabile dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e sviluppa l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica anche mediante forme di cooperazione con altre università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private nazionali ed internazionali.

5. Il Politecnico favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con l' Unione Europea; promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti e personale tecnico - amministrativo, anche con interventi di natura economica.

6 Il Politecnico recepisce i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e si impegna, nelle proprie attività al loro rispetto; inoltre, garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita, della dignità delle persone e della tutela attiva dell'ambiente naturale.

7. Il Politecnico promuove tutte le iniziative necessarie per l'attuazione di azioni positive in materia di pari opportunità in conformità ai principi legislativi vigenti.

8. Il Politecnico incentiva, per l'espletamento delle proprie attività, la scelta del regime di impegno a tempo pieno dei docenti nonché la collaborazione del personale tecnico - amministrativo.

9. Il Politecnico cura la salvaguardia e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale costituito dagli strumenti scientifici impiegati e dai vari prodotti e documenti connessi con le ricerche sviluppate nel proprio ambito; ciò anche ai fini della formazione e dell'ordinamento di una collezione museale, testimonianza della propria storia-scientifica e tecnologica.

10. Il Politecnico cura la diffusione, mediante pubblicazione a stampa o con mezzi informatici, dei più importanti risultati delle ricerche sviluppate nel proprio ambito.

Art. 2 - Personalità giuridica

1 Il Politecnico ha personalità giuridica e piena autonomia di diritto pubblico e privato.

2 Il Politecnico, per il conseguimento delle proprie finalità, può stipulare contratti, convenzioni e definire accordi, anche in forma consortile, con persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private. Può erogare borse di studio a favore di giovani laureati.

Art. 3 - Libertà di ricerca e insegnamento

1 Il Politecnico garantisce libertà di ricerca ai singoli docenti ed autonomia di ricerca alle strutture scientifiche

2 Il Politecnico garantisce l'autonomia delle strutture didattiche e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, nel rispetto delle finalità didattiche individuate dal Senato Accademico Il coordinamento, l'organizzazione e la programmazione didattica vengono attuati dalle strutture didattiche secondo il Regolamento Didattico

Art. 4 - Diritto allo studio

1 Il Politecnico assicura agli studenti gli strumenti per conseguire un sapere critico ed una preparazione culturale, scientifica e tecnologica rispondente alle esigenze professionali della società

2 Il Politecnico promuove la creazione di servizi atti ad agevolare e migliorare gli studi universitari

3. Il Politecnico attua iniziative rispondenti alle esigenze di orientamento e di tutorato degli studenti per una piena e consapevole partecipazione alle attività didattiche ed una completa formazione culturale

4 Il Politecnico riconosce il contributo di libere organizzazioni studentesche e di singoli studenti per il conseguimento delle finalità didattiche nell'ambito delle norme dettate da appositi regolamenti.

5 Le norme per l'attuazione del diritto allo studio sono definite da regolamenti.

Art. 5 - Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Politecnico si ispira ai principi della programmazione e del controllo di gestione.

2. La diffusione delle informazioni relative agli atti amministrativi, le procedure e l'accesso ai documenti sono definiti da apposito regolamento, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutti gli atti amministrativi e contabili devono essere strutturati in modo da garantire un'informazione chiara e completa.

3. E' sancita la responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni prese dagli organi di governo, nel controllo della regolarità degli atti e nella verifica dei risultati ottenuti.

4 Le strutture didattiche e scientifiche inviano al Rettore, annualmente, una relazione sulle attività svolte e su quelle programmate per l'anno successivo con l'indicazione delle specifiche motivazioni e degli obiettivi previsti, anche con azioni pluriennali.

5. Il Senato Accademico, su proposta del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, emana prima dell'inizio di ciascun anno accademico il documento programmatico di ateneo in un quadro pluriennale.

6 Il controllo di gestione si basa su criteri di valutazione dell'efficacia, dell'economicità e dell'efficienza della attività svolta.

7 I risultati del controllo di gestione debbono costituire elemento fondamentale delle successive deliberazioni degli organi di governo del Politecnico, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

Art. 6 - Fonti di finanziamento

1 Le fonti di finanziamento del Politecnico comprendono i trasferimenti dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti pubblici e di privati ed entrate proprie

2 Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni, da redditi patrimoniali

3 Le tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti

4 Il Politecnico può utilizzare, per le spese di investimento, nei termini previsti dalla legislazione vigente, prestiti, mutui o forme di leasing, garantendo un equilibrato impiego delle risorse su scala pluriennale.

Art. 7 - Soggetti

1 Il Politecnico è una comunità di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzare i fini istituzionali Fanno parte della comunità universitaria i docenti, il personale dirigente e tecnico-amministrativo, gli studenti è tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, insegnamento, studio o collaborazione tecnica presso il Politecnico

2. I docenti sono i professori e i ricercatori del Politecnico che, in conformità alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo

3. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo è costituito dai dipendenti che, in conformità alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo.

4. Sono studenti del Politecnico coloro i quali risultano regolarmente iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca.

5. Presso il Politecnico svolgono funzioni didattiche o di ricerca anche soggetti esterni. I collaboratori esterni inseriti in gruppi di ricerca, limitatamente al periodo del loro rapporto con il Politecnico, afferiscono alla struttura di ricerca o di servizio cui appartiene il responsabile della ricerca. I collaboratori esterni che svolgono attività di supporto alla didattica afferiscono alla

struttura di appartenenza del titolare dell'insegnamento, limitatamente al periodo di rapporto con il Politecnico. Gli studenti ospiti, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgono attività di formazione, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti I soggetti previsti nel presente comma non godono dell'elettorato attivo e passivo ed il loro accesso al Politecnico sarà disciplinato dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 8 - Doveri e responsabilità

1 I docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti del Politecnico si impegnano alla:

a) osservanza del presente Statuto e dei regolamenti;

b) cooperazione nelle attività scientifiche e didattiche,

c) utilizzazione appropriata delle risorse e dei servizi forniti dal Politecnico

2 I docenti ed il personale tecnico-amministrativo hanno l'obbligo di adempiere ai compiti istituzionali Ai docenti è richiesta la partecipazione agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo Statuto o istituiti dalle strutture scientifiche e didattiche del Politecnico

Art. 9 - Attività ricreative, culturali e sportive

1. Il Politecnico favorisce i servizi sociali, le attività ricreative, culturali e sportive degli studenti e del personale universitario, attraverso apposite forme organizzative anche con organismi esterni, preferendo le iniziative promosse dai soggetti direttamente interessati.

2 Il Politecnico promuove e sostiene le iniziative formative e autogestite dagli studenti in materia di attività culturali, sport e tempo libero.

3. Per la gestione degli impianti sportivi universitari e le relative attività si fa riferimento alla L 28 giugno 1977, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II - FONTI NORMATIVE

Art. 10 - Statuto

1. Il presente Statuto è adottato ai sensi degli artt. 6 e 16 della Legge 9 maggio 1989, n.168.

2. Per quanto non specificato nel presente Statuto o nei regolamenti in esso previsti, rimangono applicabili le norme legislative vigenti sull'ordinamento universitario.

3. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 11 - Regolamenti di Ateneo

1. I Regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni legislative e statutarie. Essi sono approvati a maggioranza assoluta dagli organi competenti su proposta del Rettore o degli organi collegiali delle strutture didattiche e scientifiche.

2 I Regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo di cui all'art 6 della legge 168/1989 ove espressamente prevista, sono emanati con decreto rettorale.

3. I Regolamenti interni delle strutture con autonomia normativa sono approvati dai relativi organi collegiali a maggioranza assoluta dei componenti ed emanati con decreto rettorale, sentito il parere del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione in base alle specifiche competenze.

4 Il Politecnico opera secondo i seguenti Regolamenti di Ateneo·

a) Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità;
b) Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
c) Regolamento Didattico;

Il Politecnico opera, altresì, secondo i seguenti Regolamenti interni·

d) Regolamento Generale;
e) Regolamento degli Studenti;
f) Regolamento per il Tutorato;
g) Regolamento Generale delle Strutture,
h) Ogni altro regolamento previsto dalle disposizioni di legge o statutarie;

5. I Regolamenti di cui alle lettere a), b), d) sono approvati a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e, per il Regolamento di cui alla lettera a), sentiti anche le Facoltà e i Dipartimenti.
I Regolamenti di cui alle lettere c), e), f), g) sono approvati a maggioranza assoluta dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e, per il Regolamento di cui alla lettera e), sentito anche il Consiglio degli Studenti.
I Regolamenti di cui alla lettera h) sono approvati dagli organi di competenza.

Art. 12.- Autonomia regolamentare

1 Il Regolamento Generale contiene le norme organizzative, gestionali e concorsuali di competenza del Politecnico ed i criteri per la partecipazione a consorzi e società consortili nonché i criteri generali per la stipula di contratti e convenzioni relativi ad attività di formazione, di ricerca e di trasferimento tecnologico, le relative norme regolamentari sono previste dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità Esso stabilisce anche le norme elettorali, salvo quanto previsto dal successivo co. 7, ed i criteri per le designazioni e le nomine in organi interni ed esterni al Politecnico.

2. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità fissa le norme generali di regolamentazione delle procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità secondo il disposto dell'art. 7 commi, 7, 8, 9 e art. 16, comma 4. lettera c) della Legge 168/89; esso tra l'altro definisce le norme regolamentari nonché i limiti di competenza in merito all'approvazione e stipula di contratti e convenzioni tra i diversi organi e strutture del Politecnico.

3 Il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplina le modalità operative relative a quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

4 Il Regolamento Didattico contiene l'elenco delle Facoltà e delle loro articolazioni e disciplina l'ordinamento degli studi per i corsi d'istruzione universitaria, previsti dalla legge 19 novembre 1990. n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni, attivati presso il Politecnico e indica le strutture didattiche a ciò preposte. Esso contiene, altresi, le norme per l'istituzione di nuove attività di formazione e di eventuali ulteriori strutture didattiche.

5. Il Regolamento degli Studenti contiene le norme organizzative, amministrative e comportamentali alla cui osservanza sono tenuti tutti gli studenti iscritti al Politecnico. Esso stabilisce le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali interni ed esterni laddove previsti, la durata delle cariche nonché le modalità per la collaborazione a tempo parziale e per lo svolgimento delle attività culturali, sportive e del tempo libero anche se autogestite dagli studenti.

6 Il Regolamento per il Tutorato disciplina l'organizzazione del servizio di tutorato al fine di orientare ed assistere gli studenti per tutto il corso degli studi.

7 Il Regolamento Generale delle Strutture definisce l'articolazione e disciplina l'attivazione, la disattivazione e la variazione delle strutture in relazione alle esigenze del Politecnico nonché i principi generali ai quali devono ispirarsi i regolamenti interni. Esso contiene anche l'elenco dei Dipartimenti e delle strutture di supporto e ne disciplina il funzionamento

TITOLO II - ATTIVITÀ

Art. 13 - Attività Universitaria

1 L'attività universitaria si espleta attraverso le funzioni istituzionali di didattica, di ricerca e di attività di servizio

In particolare:

a) il Politecnico organizza le attività didattiche nel rispetto dei principi espressi nell'art 3, comma 2,
b) in attuazione delle norme vigenti in materia di ordinamenti didattici universitari, il Politecnico rilascia i seguenti titoli di studio:
   - diploma universitario;
   - diploma di laurea;
   - diploma di specializzazione;
   - dottorato di ricerca.
c) il Politecnico istituisce ed organizza servizi didattici integrativi come l'istruzione permanente per l'aggiornamento ed il perfezionamento nonché l'orientamento, il tutorato e le attività culturali e di formazione destinate a soggetti interni alla propria comunità, inoltre:
   - istituisce corsi di perfezionamento post laurea e post diploma universitari secondo le norme fissate nel Regolamento Generale di Ateneo e per i quali vengono rilasciati appositi attestati;
   - promuove l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni;
   - svolge corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;

- istituisce corsi di aggiornamento professionale,
- attiva servizi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro,

d) il Politecnico può avvalersi di esperti anche estranei al mondo universitario per lo svolgimento di conferenze o seminari a supporto delle attività' didattiche e scientifiche;
e) il Politecnico, nell'ambito delle proprie finalità, svolge l'attività di ricerca scientifica secondo i principi espressi nell'art. 3, comma 1;
f) l'attività di servizio è rivolta ad istituzioni pubbliche e private, ad imprese e ad altre forze produttive in quanto:
   - strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica nonché occasione di arricchimento delle conoscenze;
   - attività orientata alla formazione culturale delle entità operanti sul territorio,
   - attività di trasferimento tecnologico destinata a supporto della produzione e della gestione delle risorse e protezione dell'ambiente;
   - attività di studio e di indirizzo per una progettualità avanzata a supporto delle istituzioni che operano sul territorio e mirata alla qualità ed alla bellezza del territorio
g) il Politecnico assicura la conservazione del proprio patrimonio edilizio e ne promuove l'arricchimento tramite un'azione interna di progettualità permanente

2 L'attività universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari.

3 L'attivazione dei corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi deve essere inquadrata nel piano pluriennale di sviluppo e nel programma annuale per l'attività didattica e scientifica adottati dal Senato Accademico.

TITOLO III - ORGANI CENTRALI DEL POLITECNICO

Art. 14 - Organizzazione degli organi centrali del Politecnico

1. Nell'ordinamento del Politecnico vige il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro.

2 Gli organi centrali di governo, descritti nel successivo art. 15 co 1, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Art. 15 - Tipologia degli organi centrali

1 Sono organi centrali di governo del Politecnico· il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione

2. Sono organi centrali propositivi e consultivi: Il Collegio dei Direttori di Dipartimento ed il Consiglio degli Studenti Essi hanno titolo ad esprimersi su temi di carattere generale e su temi di specifica competenza dei singoli organi.

3 Ogni organo deliberante ha il dovere di motivare decisioni difformi dal parere degli organi consultivi che hanno titolo a esprimerlo.

Art. 16 - Il Rettore

1. Il Rettore rappresenta il Politecnico ad ogni effetto di legge, garantisce il perseguimento dei compiti istituzionali, promuove lo sviluppo del Politecnico assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e nei limiti delle proprie attribuzioni, ogni iniziativa utile allo scopo.
In particolare spetta al Rettore

a) fissare l'ordine del giorno, convocare e presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione e adottare i provvedimenti di attuazione delle rispettive deliberazioni per la parte di propria competenza;
b) emanare lo Statuto e i regolamenti;
c) garantire la libertà di insegnamento e di ricerca dei docenti,
d) esercitare l'autorità disciplinare nei limiti previsti dalla legge;
e) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente,
f) rappresentare il Politecnico nella stipula di contratti e convenzioni non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca e del Direttore Amministrativo,
g) presentare al Ministro le relazioni periodiche previste dalla legge;
h) predisporre annualmente una relazione sullo stato e sullo sviluppo del Politecnico.
i) adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte degli organi cui, di norma, compete il provvedimento;
l) stabilire e mantenere armonici e proficui rapporti con le Istituzioni, gli Enti, le forze economiche e produttive nel territorio, in ambito nazionale ed internazionale;
m) esercitare le funzioni decentrate dal Ministero relative allo stato giuridico ed economico dei docenti secondo quanto stabilito dalla vigente normativa,
n) presentare il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario agli organi centrali di governo competenti;
o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Ogni anno il Rettore indice una conferenza di Ateneo sulle attività svolte e sulle linee di sviluppo del Politecnico. Alla conferenza partecipano, oltre al corpo docente, al personale tecnico-amministrativo, agli studenti, i rappresentanti delle Istituzioni e della società.

3. Il Rettore dura in carica 3 anni accademici Il mandato inizia il 1° ottobre

4. Il Rettore può fruire di un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

5 Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia ed è nominato dal Ministro. L'elettorato attivo spetta :
a) a tutti i docenti componenti dei Consigli di Facoltà,
b) a tutti i componenti del Consiglio degli Studenti ;
c) a tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo con voto pesato in ragione del venti per cento del numero dei professori di ruolo;

6 Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni, in caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti E' eletto chi riporta maggiori voti; a parità di voti, colui che ha maggiore anzianità nel ruolo; in caso di pari anzianità di ruolo, il più anziano anagraficamente

7. Il Rettore nomina due Prorettori scelti tra i professori di ruolo. Al Prorettore scelto tra i professori di prima fascia sono attribuite le funzioni di vicario, con delega a supplire il Rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. All'altro Prorettore, scelto tra i professori di ruolo di seconda fascia, sarà attribuita dal Rettore, una delega per particolari uffici nell'ambito delle proprie attribuzioni Il Prorettore vicario può fruire di un'indennità di carica la cui misura è stabilita dal Consiglio di Amministrazione

8 Il Rettore può delegare a professori di ruolo sue specifiche funzioni, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Le deleghe vengono conferite con decreto rettorale.

Art. 17 - Senato Accademico

1 Il Senato Accademico è l'organo cui spettano le funzioni di indirizzo e di programmazione annuale e pluriennale nonché di coordinamento e controllo delle attività del Politecnico.
In particolare il Senato Accademico:

a) formula i piani pluriennali di sviluppo e il programma annuale per l'attività didattica e scientifica, sentito il Consiglio di Amministrazione,

b) approva il passaggio da una facoltà ad un'altra, nell'ambito del medesimo raggruppamento disciplinare, di posti coperti di professore e ricercatore su proposta e con il consenso delle Facoltà interessate, nonché con il consenso dei titolari dei posti;

c) determina i criteri per il ricorso alla stipulazione di contratti con studiosi esperti di alta qualificazione scientifica o professionale per attivare annualmente, per comprovate e motivate necessità didattiche, corsi di insegnamento ufficiali, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 32 della Legge n. 549/95 e succ. mod. e int. in base alla programmazione didattica delle Facoltà e delle risorse rese disponibili dal Consiglio di Amministrazione

d) formula criteri per l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione;

e) delibera i Regolamenti:
- didattico,
- degli studenti;
- per il tutorato;
- generale delle strutture;

f) esprime pareri sui Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere a), b), d) dell'art 11,
g) esprime parere sui regolamenti interni deliberati dalle Strutture;
h) delibera sulla costituzione delle strutture didattiche, scientifiche e di supporto del Politecnico, sentito il Consiglio di Amministrazione;
i) delibera l'istituzione dei servizi didattici integrativi sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio degli Studenti nonché le Facoltà ed i Dipartimenti interessati;
l) delibera la distribuzione del personale docente;
m) propone al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione del personale tecnico ed amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca;
n) propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione, alle strutture didattiche e di ricerca, delle risorse finanziarie non altrimenti destinate, compresi i contributi versati dagli studenti;
o) delibera sull'attribuzione dei finanziamenti assegnati per la ricerca nell'ambito del bilancio di previsione relativamente a quote non altrimenti destinate, avvalendosi di apposite commissioni scientifiche elette in modo da garantire la presenza paritetica delle diverse componenti dei docenti;
p) delibera sulle proposte del Consiglio degli Studenti;
q) delibera sugli accordi quadro e di programma a carattere scientifico e/o didattico in ordine alla collaborazione con soggetti esterni pubblici e privati, individuando le strutture a cui demandare l'esecuzione in relazione alle specifiche competenze;
r) delibera sulla costituzione di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;
s) delibera annualmente in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di Laurea e di Diploma;
t) formula i criteri e le modalità di verifica delle attività del personale docente;
u) esprime parere sul bilancio di previsione e prende atto del conto consuntivo;
v) esprime parere sulla destinazione di parte dell'avanzo di amministrazione all'ulteriore sostegno della ricerca nonché al potenziamento delle attività didattiche e formative;
z) prende atto delle relazioni ufficiali da inoltrare al Ministero;

a1) esprime parere su ogni questione di competenza del Consiglio di Amministrazione riguardante l'attività didattica e di ricerca;
a2) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo,
a3) delibera le modifiche dello Statuto in seduta congiunta con il Consiglio di Amministrazione

2. Le norme per il funzionamento del Senato Accademico sono contenute in apposito Regolamento.

Sono membri di diritto:
a) il Rettore;
b) i Presidi di Facoltà;
c) il Prorettore vicario, con voto consultivo;
d) il Direttore Amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante;
e) il Presidente del Consiglio degli Studenti.
Sono membri elettivi:

f) un rappresentante per Facoltà da eleggersi tra tutti i professori di ruolo ed i ricercatori confermati;
g) due unità di personale tecnico-amministrativo di cui una eletta tra i tecnici e l'altra fra gli amministrativi.

3 Il Presidente del Consiglio degli Studenti non ha diritto di voto solo sui punti b), l), m) o), I rappresentanti del personale tecnico - amministrativo non hanno diritto di voto solo sui punti b), l), n), o)

4 I membri elettivi del Senato Accademico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto rettorale

5 Il Senato Accademico è convocato dal Rettore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno meta dei Presidi di Facoltà o di almeno metà dei membri elettivi

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione

1 Il Consiglio di Amministrazione programma e controlla le attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale del Politecnico.
Il Consiglio di Amministrazione rende altresì esecutivi, nell'ambito delle competenze di bilancio, gli indirizzi programmatici del Senato Accademico, stabilendo i criteri per l'organizzazione, la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie e del personale.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) formula i criteri attuativi per la distribuzione delle risorse finanziarie e del personale,
b) formula i programmi edilizi ed i relativi interventi attuativi, sentito il Senato Accàdemico,
c) delibera la struttura della pianta organica del Politecnico in coerenza con i programmi di sviluppo del Politecnico,
d) delibera, sentito il Senato Accademico, il bilancio di previsione ed approva il conto consuntivo;
e) delibera i Regolamenti
   - Generale,
   - per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
   - di Attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
f) esprime parere sui regolamenti
   - Didattico:
   - degli Studenti,
   - per il Tutorato;
   - Generale delle Strutture,
g) esprime parere sui regolamenti interni deliberati dalle singole strutture;
h) delibera i provvedimenti relativi alle tasse e contributi a carico degli studenti, sentito il Senato Accademico;
i) delibera i contratti e le convenzioni ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi e strutture dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
l) controlla la consistenza e la funzionalità del patrimonio immobiliare e mobiliare del Politecnico,
m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti;
n) delibera le modifiche dello Statuto in seduta congiunta con il Senato Accademico;

o) esprime parere sui piani pluriennali di sviluppo ed il programma annuale per l'attività didattica e scientifica

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri di diritto e membri elettivi.
Sono membri di diritto:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) il Prorettore Vicario, con voto consultivo;
c) il Prorettore scelto tra i professori associati;
d) il Direttore Amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante;
e) un esperto in materie giuridiche e/o economiche, designato dal Rettore, con voto consultivo;
f) un professore di ruolo designato dal Rettore;
g) un rappresentante, con voto consultivo, degli enti che concorrono al finanziamento del Politecnico,
Sono membri elettivi:
h) un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore confermato eletti dalle rispettive componenti;
i) due rappresentanti eletti dagli studenti,
l) un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo;

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Le modalità di elezione della rappresentanza studentesca, che dura in carica due anni, sono disciplinate dal Regolamento degli Studenti.

4 Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Rettore. La mancata nomina di componenti non elettivi non inficia l'insediamento del collegio.

5. Le norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono contenute in apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio.

Art. 19 - Il Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è costituito da tutti i Direttori di Dipartimento. Esso è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli ambiti di pertinenza dei Dipartimenti.
Esso è presieduto dal Rettore ed elegge nel suo seno un vice Presidente che lo convoca.

Art. 20 - Il Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi centrali di governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alle tematiche di interesse studentesco ed alla valorizzazione del loro rapporto con il Politecnico.

2. In particolare il Consiglio degli Studenti è chiamato a:
a) concorrere a predisporre strumenti atti ad analizzare i servizi didattici e finalizzati ad una verifica qualitativa e quantitativa di ciascun insegnamento e dei Corsi di laurea e di Diploma nel loro complesso e a formulare al Senato Accademico proposte in materia di ordinamenti didattici, di organizzazione delle attività didattiche, di organizzazione di servizi didattici complementari o integrativi e degli altri servizi universitari, di tutorato e

di diritto allo studio, di tasse e contributi a carico degli studenti, di piani di sviluppo e di bilancio di previsione,

b) esprimere parere in merito alle norme regolamentari per l'elezione delle rappresentanze studentesche;

c) proporre le regole generali da applicarsi nel Politecnico per lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;

d) decidere, nell'ambito delle regole generali approvate di cui al comma precedente, i programmi, l'attuazione delle iniziative e l'utilizzazione delle risorse assegnate;

e) promuovere e attuare rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei

3 Il Regolamento Generale fisserà le modalità per fornire al Consiglio degli Studenti le risorse ed i supporti anche logistici necessari al suo funzionamento

4 Il Consiglio degli Studenti è composto da membri di diritto e da membri elettivi.
Sono membri di diritto: i rappresentanti degli Studenti in seno ai Consigli di Amministrazione del Politecnico e dell'E DI.S.U nonché ai Consigli di Facoltà.
Sono membri elettivi: 1 rappresentante per ciascun corso di Diploma; i rappresentanti di ciascun corso di laurea in ragione di 1 per corsi di laurea con un numero di iscritti fino a 1.000 e 2 per i corsi di laurea con un numero di iscritti superiore a 1 000

5. Il Consiglio degli Studenti viene rinnovato ogni due anni e gli eletti sono nominati con decreto rettorale Il Consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.

TITOLO IV - STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SUPPORTO.

CAPO I - STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 21 - Articolazione

1. Nel Politecnico l'attività didattica viene svolta in modo coordinato nelle Facoltà e loro articolazioni, nei Dottorati di Ricerca e nelle altre strutture didattiche previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 22 - La Facoltà

1. La Facoltà ha come fine primario lo sviluppo scientifico e professionale del proprio ambito perseguito mediante l'organizzazione ed il coordinamento delle attività didattiche.
Ad essa fanno capo i Corsi di Laurea, di Diploma Universitario, le Scuole di Specializzazione.

2. Sono organi della Facoltà: il Preside, il Consiglio di Facoltà, i Consigli di Corso di Laurea e di Diploma, i Consigli di Scuola di Specializzazione .
Il Consiglio di Facoltà può deliberare la costituzione di una Giunta di Facoltà, secondo quanto stabilito dal successivo art. 25.

Art. 23 - Il Preside

1 Il Preside rappresenta la Facoltà, e responsabile dell'attività didattica e organizzativa, esercita funzioni di iniziativa e di promozione culturale e didattica nell'ambito della Facoltà
Il Preside è membro di diritto del Senato Accademico.
Spetta al Preside.

a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e la Giunta di Facoltà, curandone i rispettivi ordini del giorno e dando, quindi, esecutività alle rispettive deliberazioni;
b) convocare e presiedere l'Osservatorio della didattica;
c) vigilare sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà,
d) redigere il calendario annuale delle attività didattiche;
e) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche tenendo conto della relazione dell'Osservatorio della didattica,
f) nominare le Commissioni per gli esami di profitto, di laurea e di diploma per il conseguimento dei titoli accademici,
g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti

2 Il Preside, eletto fra i professori ordinari appartenenti alla facoltà, dura in carica tre anni accademici Il mandato del Preside inizia il 1° ottobre
Il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione
Il Preside è nominato dal Rettore con proprio decreto

3 L'elettorato attivo spetta al Consiglio di Facoltà nella sua composizione più ampia.

4 Il Preside designa, tra i professori ordinari, un vicario che lo supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o assenza Il vicario è nominato con decreto del Rettore.

5 Il Preside può fruire di un'indennità di carica la cui misura e determinata dal Consiglio di Amministrazione

Art. 24 - Il Consiglio di Facoltà

1 Il Consiglio di Facoltà.

a) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della Facoltà rendendo possibile una efficace offerta didattica e formativa, con un razionale ed equilibrato impiego dei docenti;
b) formula proposte per la modifica dell'ordinamento didattico, sentiti i Consigli di Corso di Laurea e di Diploma interessati;
c) predispone, per quanto di sua competenza, gli elementi per l'elaborazione del programma di sviluppo dell'Ateneo;
d) procede annualmente alla programmazione didattica provvedendo, in particolare, alla attivazione degli insegnamenti;
e) procede alla definizione dei criteri generali per il Manifesto annuale degli Studi per la parte di propria competenza;
f) delibera, nell'ambito della relativa dotazione finanziaria assegnata, l'attribuzione di supplenze, affidamenti e, laddove motivata da particolari e specifiche esigenze

didattiche e scientifiche, la stipula di contratti di diritto privato per la copertura di corsi ufficiali ed integrativi di insegnamento, acquisito il parere del Corso di Laurea e di Diploma interessato;

g) procede alla richiesta di nuovi posti in organico di docenti, in coerenza con il programma di sviluppo dell'Ateneo, tenendo conto delle necessità prospettate dai Consigli dei Dipartimenti e di Corso di Laurea e di Diploma. Con gli stessi criteri attribuisce alle aree didattiche e, quindi, ai singoli settori scientifico-disciplinare i posti di docente assegnati dal Senato Accademico alla Facoltà;

h) delibera in merito alla chiamata dei professori di ruolo, sentiti i Dipartimenti ed i Corsi di Laurea e di Diploma;

i) definisce i criteri di utilizzazione dei fondi per attività didattiche, specificatamente assegnati alla Facoltà;

l) esprime parere sui regolamenti dei Consigli di Corso di Laurea e di Diploma,

m) esprime parere sui regolamenti di ateneo previsti dall'art. 11 comma 4 lettere a), c), d), e), f);

n) esprime pareri in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di Laurea e di Diploma;

o) esprime parere in merito alla costituzione delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio ed alla modifica di quelle esistenti;

p) ottempera a tutti gli altri compiti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Consiglio di Facoltà è composto da:

a) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che appartengono alla facoltà;

b) i ricercatori confermati con almeno sei anni di anzianità e gli assistenti di ruolo ad esaurimento; qualora il numero dei ricercatori confermati, con almeno sei anni di anzianità, superi il 50 % di quello dei professori di ruolo, la loro afferenza al Consiglio è limitata alla predetta percentuale sulla base dell'anzianità nel ruolo e, subordinatamente, della loro anzianità anagrafica;

c) due ricercatori eletti fra coloro che non hanno maturato i sei anni di anzianità, in rappresentanza degli stessi. Per tali rappresentanze l'elettorato attivo è esteso a tutti i ricercatori non presenti in Consiglio di Facoltà ad altro titolo;

d) una rappresentanza di studenti nella misura di una unità per ogni mille iscritti o frazione, con un minimo di tre, fino ad un numero massimo pari al 10 % di quello dei docenti;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Tutti i rappresentanti di cui s'è detto durano in carica tre anni ad eccezione della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni secondo le norme contenute nel Regolamento degli Studenti.

3. Alle sedute del Consiglio di Facoltà partecipa il Direttore Amministrativo o un suo delegato.

4. I professori fuori ruolo, i ricercatori e le altre rappresentanze concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.

5. Tutte le delibere del Consiglio di Facoltà vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 25 - La Giunta di Facoltà

1. La Giunta di Facoltà viene costituita su delibera del Consiglio di Facoltà ove questo ne ravvisi l'opportunità al fine di snellire e ordinare i lavori del Consiglio stesso.

2 La Giunta, ove costituita, ha come compito specifico quello di istruire le pratiche da sottoporre al Consiglio di Facoltà e ne predispone gli schemi di delibera. Essa assume compiti deliberanti su delega del Consiglio di Facoltà, in particolare in merito

a) all'assegnazione dei compiti didattici a docenti, sentiti i Consigli dei Dipartimenti, dei Corsi di Laurea e di Diploma interessati;
b) all'attribuzione dei contratti a supporto della didattica, delle supplenze ed affidamenti, sentiti i Dipartimenti ed i Consigli di Corso di Laurea e di Diploma interessati;
c) alla cura e alla ripartizione di fondi per la didattica e per interventi straordinari nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di Facoltà;
d) alla formulazione di pareri sulla concessione di nulla osta ai docenti per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentiti i Consigli di Corso di Laurea e di Diploma interessati;
e) alla verifica che il Manifesto degli studi, deliberato dai singoli Consigli di Corso di Laurea e di Diploma, risponda ai criteri definiti preventivamente dal Consiglio di Facoltà

3 La Giunta è composta da.
- il Preside che la presiede,
- il Preside Vicario, con voto consultivo,
- n 3 rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia,
- n. 3 rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia,
- n. 2 rappresentanti dei ricercatori,
- n. 1 rappresentante degli studenti,
- n 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo,

eletti fra i componenti del Consiglio di Facoltà I membri elettivi sono espressi con voto limitato alle rispettive componenti

4 La Giunta è nominata con decreto rettorale ed i suoi componenti durano in carica tre anni accademici ad eccezione del rappresentante degli studenti che viene rinnovato ogni due anni secondo le norme contenute nel Regolamento degli Studenti.

5 Per la validità delle sedute della Giunta il quorum strutturale è raggiunto allorché alla seduta intervenga la maggioranza degli aventi titolo; il quorum funzionale è dato dalla maggioranza dei presenti

Art. 26 - Osservatorio della didattica

1. Presso ciascuna Facoltà è istituito l'Osservatorio della didattica presieduto dal Preside o da un suo delegato e composto per metà da professori di ruolo e ricercatori e per metà da rappresentanti di studenti in Consiglio di Facoltà e nei Consigli di Corso di Laurea e di Diploma.

2. L'Osservatorio ha poteri propositivi, nell'ambito delle proprie competenze, nei confronti del Consiglio di Facoltà.

3. L'Osservatorio redige annualmente una relazione sull'organizzazione e funzionamento della didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti. Nella relazione potranno essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente

riscontrati La relazione e oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio di Facoltà e dovrà essere opportunamente valutata in sede di definizione della programmazione didattica annuale

4 La composizione, la durata, le procedure per l'elezione dei componenti e le norme generali di funzionamento dell'Osservatorio sono precisate nel regolamento di ciascuna Facoltà.

Art. 27 - I Consigli di Corso di Laurea e di Diploma

1 Per ciascuno dei Corsi di Laurea e di Diploma, quando ne siano istituiti più di uno e salvo il disposto del comma 2, è istituito il relativo Consiglio con il compito di organizzare e coordinare le attività didattiche necessarie a conseguire il titolo di studio accademico. L'elenco dei Corsi di Laurea e di Diploma attivati e contenuto nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2 Due o più Consigli di Corso di Laurea e/o di Diploma possono confluire in un unico organismo, sulla base di rispettive decisioni.

3 I Consigli di Corso di Laurea e i Consigli di Corso di Diploma hanno le funzioni previste dal D P R. 382/80 e dalla L. 341/90 e successive modificazioni ed integrazioni e da quant'altro precisato nel presente Statuto.

In particolare, ad essi spetta:
a) deliberare annualmente il Manifesto degli Studi sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di Facoltà;
b) approvare i piani degli studi individuali degli studenti per ogni anno accademico;
c) deliberare e gestire le attività didattiche che attengono a cooperazioni nazionali ed internazionali anche nell'ambito di accordi quadro;
d) convalidare l'attività didattica di studenti nell'ambito di cooperazioni internazionali;
e) fissare gli obblighi per coloro che provengono da altra sede o da altro corso di studi, e per la convalida delle lauree e dei diplomi universitari;
f) organizzare l'attività di tutorato degli studenti;
g) esprimere pareri per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca dei docenti presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;
h) formulare proposte per la eventuale modifica dell'ordinamento didattico;
i) formulare per il Consiglio di Facoltà proposte e pareri in merito a:
   - destinazione dei posti in organico di docenti;
   - richiesta di nuovi posti in organico;
   - chiamata e destinazione di professori per gli insegnamenti del corso;
l) esprimere pareri relativi alle supplenze, agli affidamenti, ai contratti a supporto della didattica;
m) esprimere proposte per il programma di sviluppo dell'Ateneo;
n) esprimere pareri sui compiti didattici dei docenti;
o) presentare al Consiglio di Facoltà proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche, alla sperimentazione di nuove modalità didattiche, all'attivazione ed al potenziamento dei servizi didattici.

4. Fanno parte di ciascun Consiglio:
a) tutti i docenti a qualsiasi titolo;
b) una rappresentanza degli studenti costituita da un numero pari a 3, 5 e 7 se il numero degli iscritti è, rispettivamente, minore di 500, compreso tra 500 e 1.000, maggiore di 1.000;

c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo
Le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinate dagli appositi regolamenti

5. Gli argomenti di cui alle lettere g), i), n) del precedente comma 3 per i Consigli di Diploma vengono demandati al Consiglio di Facoltà fino alla definizione di un organico proprio del Corso di Diploma Ove il Consiglio di Diploma sia confluito insieme con un Consiglio di Corso di Laurea in un unico Consiglio, detti argomenti sono demandati al Consiglio unificato.

6 Ciascun Consiglio é presieduto da un Presidente, eletto tra i professori di ruolo e nominato con decreto del Rettore Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento Generale. L'elettorato attivo del Presidente spetta a tutti i membri del Consiglio Il Presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il Consiglio, dà esecuzione alle sue delibere ed esercita ogni altra attribuzione prevista dalle norme vigenti.

7 Le norme di funzionamento e la durata dei Consigli di Corso di Laurea e/o di Diploma sono contenute nel Regolamento della Facoltà di appartenenza. Il Regolamento di Facoltà può prevedere che i Consigli di Corso di Laurea e di Diploma adottino propri regolamenti che dovranno essere approvati dal Senato Accademico su parere conforme della Facoltà.

8 Per quanto non esplicitamente citato nel presente Statuto e nei regolamenti restano demandate al Consiglio di Corso di Laurea e di Diploma tutte le altre attribuzioni previste dalla vigente normativa

Art. 28 - Dottorato di ricerca

1 Il Politecnico istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con un regolamento.

2. I compiti assegnati al dottorato di ricerca sono quelli previsti dal D.P.R. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle disposizioni in materia emanate dal M.U.R.S.T..

Art. 29 - Scuole di specializzazione.

1 Le Scuole di Specializzazione vengono istituite su proposta delle Facoltà e dei Dipartimenti interessati con decreto del Rettore, in conformità al piano pluriennale di sviluppo del Politecnico, su delibera del Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

2. Sono organi della Scuola: il Direttore, con la responsabilità del funzionamento della Scuola ed il Consiglio della Scuola, che risulta composto da tutti i titolari di insegnamento, da un rappresentante dei professori a contratto e da un rappresentante degli specializzandi, per ciascun anno di corso.

3. Il Direttore della Scuola è eletto dal Consiglio fra i professori di ruolo che ne fanno parte e dura in carica tre anni accademici.

4. Ai titolari di insegnamento impegnati al di fuori del monte ore previsto dalla normativa vigente può essere corrisposto un compenso orario secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

5 Per quanto non esplicitamente citato nel presente Statuto restano demandate alla Scuola di Specializzazione ed ai suoi organi interni tutte le attribuzioni previste dalle leggi 162/82 e 341/90 e successive integrazioni e modificazioni

CAPO II -STRUTTURE DI RICERCA

Art. 30 - Attività di ricerca

L'attività di ricerca del Politecnico è svolta nei Dipartimenti e nei Centri interdipartimentali di ricerca, anche interuniversitari.

Art. 31 - Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi ed assicura l'adeguato supporto ai docenti ad esso afferenti per gli insegnamenti da loro svolti, anche relativi a più Facoltà.

2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca fermi restando l'autonomia dei singoli docenti ed il loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse, secondo i criteri fissati nel regolamento di Dipartimento.

3. Il Dipartimento concorre all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche, nei settori di propria competenza secondo le indicazioni dei Consigli di Facoltà e di altre strutture didattiche, ove costituite.

4. Il Dipartimento organizza e coordina il supporto didattico, scientifico e logistico ai corsi di Dottorato di ricerca nell'ambito delle proprie attività.

5. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento.

6. Ciascun docente afferisce ad un solo Dipartimento compatibilmente con le sue competenze ed i suoi interessi scientifici, con libertà di opzione. Tutte le afferenze vengono deliberate dal Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di Dipartimento ad eccezione della prima.

7. Al Dipartimento e assegnato il personale tecnico ed amministrativo dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della pianta organica del Politecnico.

Art. 32 - Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di gestione autonoma, sotto il profilo finanziario, amministrativo, contabile e organizzativo, di risorse finanziarie, di personale tecnico - amministrativo, di spazi ed attrezzature.

2. Il Dipartimento, nel rispetto dei suoi fini istituzionali, può stipulare contratti con le Amministrazioni statali, con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi secondo le modalità definite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

3. Il Dipartimento può articolarsi, per motivi di carattere scientifico od organizzativo, in sezioni secondo le modalità definite nel regolamento del Dipartimento. Tali sezioni non hanno autonomia amministrativa o contabile.

4. A ciascun Dipartimento e assegnato un Segretario Amministrativo che coordina l'attività amministrativo-contabile. Egli e, in solido con il Direttore del Dipartimento, responsabile dei conseguenti atti.

Art. 33 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo ed è nominato con decreto del Rettore. Il Direttore resta in carica tre anni accademici ed il suo mandato inizia il 1°ottobre. Le modalità di elezione sono stabilite nel Regolamento Generale.

2. Il Direttore può fruire di un'indennità di carica la cui misura e determinata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione; esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
Spetta comunque, al Direttore:
a) convocare e presiedere l'adunanza del Consiglio e della Giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
b) adottare, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Dipartimento, portandoli a ratifica nell'adunanza del Consiglio immediatamente successiva;
c) assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento, curare i rapporti con gli organi accademici;
d) curare la gestione dei beni inventariati, in qualità di loro consegnatario, dei locali e dei servizi di Dipartimento in base a criteri di funzionalità;
e) curare l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
f) curare, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, che il personale svolga correttamente i compiti assegnatigli nell'ambito del Dipartimento;
g) disporre, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi, diversi dalla dotazione, per quanto attiene alle spese gravanti sui fondi stessi, con l'esclusione delle quote destinate dal Consiglio di Dipartimento alla copertura delle spese generali;
h) autorizzare preventivamente le missioni dei docenti, dopo averne accertata la copertura della relativa spesa, con i fondi assegnati agli stessi;
i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
l) sottoscrivere i contratti di diritto privato, di propria competenza, a tempo determinato per l'affidamento di incarichi retribuiti a personale esterno all'amministrazione relativamente ad attività di supporto alla didattica ed alla ricerca a norma del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Spetta inoltre al Direttore, coadiuvato dalla Giunta:

a) predisporre le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo da sottoporre al Rettore corredate dalla relazione concernente programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca e di svolgimento dell'attività didattica del Dipartimento stesso;
b) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione;
c) proporre il piano annuale della ricerca anche in comune con altri Dipartimenti o con altre istituzioni scientifiche;
d) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati.

5 Il Direttore designa il suo Vicario tra i professori di ruolo del Dipartimento con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o di temporaneo impedimento e ne dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Il Vicario è nominato dal Rettore.

Art. 34 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai docenti afferenti al Dipartimento e dal Segretario Amministrativo anche con funzioni di verbalizzante.
Fanno inoltre parte del Consiglio:
a) due rappresentati del personale tecnico-amministrativo; qualora il personale tecnico - amministrativo del Dipartimento superi le dieci unità, si aggiungerà un rappresentante ogni cinque unità oltre le prime dieci;
b) due rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari di borse di studio e dagli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale.

2. I corpi elettorali, la durata del mandato e le modalità per l'elezione delle rappresentanze di cui al comma precedente sono disciplinate dal Regolamento Generale.

3. Nel regolamento di Dipartimento può essere prevista la partecipazione alla discussione dei Consigli di Dipartimento di esterni in grado di offrire un contributo agli argomenti all'ordine del giorno.

4. I professori fuori ruolo e le rappresentanze concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.

5. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di deliberazione delle attività del Dipartimento. In particolare, il Consiglio di Dipartimento:
a) promuove il potenziamento scientifico e organizzativo del Dipartimento, sia attraverso il coordinamento degli afferenti sia tramite lo stimolo a nuove iniziative;
b) definisce i criteri in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei propri fini istituzionali, alla destinazione di quote dei fondi, diversi dalla dotazione, per le spese generali del Dipartimento, all'uso coordinato del personale, dei mezzi, delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;
c) approva il piano annuale delle ricerche del Dipartimento, le richieste e le iniziative ad esso connesse;
d) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni in corso d'anno, con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
e) approva annualmente il conto consuntivo del Dipartimento;

f) approva le spese superiori ai limiti fissati nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e approva la relativa imputazione a caricò del bilancio;
g) approva le convenzioni, i contributi di ricerca e i contratti, inclusi quelli di lavoro autonomo, verificandone preventivamente la possibilità di attuazione;
h) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, inclusa la proposta del coordinatore e dei membri del collegio dei docenti;
i) assicura, nei limiti delle disponibilità del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento;
l) esprime pareri e formula proposte ai Consigli di Facoltà, con cui il Dipartimento è correlato, in merito alla richiesta di nuovi posti, alla destinazione dei posti esistenti di docenti e alla chiamata di professori di ruolo per i settori scientifico-disciplinari e le discipline afferenti al Dipartimento;
m) esprime pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modifica delle discipline contenute nel Regolamento Didattico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
n) esprime pareri sulle domande di afferenza dei docenti,
o) esprime pareri sui regolamenti generali;
p) presenta al Senato Accademico, ai fini della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo del Politecnico, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;
q) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti

Art. 35 - Segretario Amministrativo del Dipartimento

1. Il Segretario Amministrativo predispone tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento. Inoltre

a) collabora con il Direttore del Dipartimento alle attività volte al miglior funzionamento della struttura;

b) predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;

c) coordina, d'intesa con il Direttore del Dipartimento, le attività amministrativo - contabili assumendo, in solido, la responsabilità dei conseguenti atti

Art. 36 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per:
a) l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di Dipartimento;
b) per l'attuazione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;
c) per la gestione complessiva del Dipartimento.

2. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicario con voto consultivo, da un rappresentante del personale tecnico - amministrativo, dal Segretario Amministrativo, anche in funzione di verbalizzante, e da una rappresentanza dei professori di I e II fascia, e dei ricercatori, in uguale numero, secondo quanto stabilito dal regolamento di Dipartimento.

3 La Giunta viene rinnovata al momento dell'elezione del Direttore.

4. Per specifiche questioni, su delega del Consiglio di Dipartimento, la Giunta può anche assumere funzioni deliberanti. Per le delibere su delega è richiesta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

5 La Giunta, inoltre, esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai relativi regolamenti.

Art. 37 - Costituzione dei Dipartimenti

1 La costituzione di nuovi Dipartimenti e la modificazione o disattivazione di Dipartimenti esistenti avvengono secondo le procedure indicate dal Regolamento Generale delle strutture.

2 Il predetto regolamento dovrà prevedere i criteri e le procedure di proposta e di istruzione per l'istituzione dei Dipartimenti, nonché il numero minimo di professori e ricercatori afferenti.

3 Lo stesso regolamento indicherà le condizioni ed il numero minimo di docenti che imporrà la disattivazione dei Dipartimenti esistenti.

Art. 38 - Centri interdipartimentali di ricerca

1. Al fine di sviluppare, promuovere, coordinare e gestire programmi di ricerca di rilevante impegno anche finanziario che si esplichino in progetti di durata pluriennale e che coinvolgano professori e ricercatori afferenti a più Dipartimenti, il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca, previa disponibilità di risorse.

2. Le modalità per la costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca, la durata, la composizione degli organi e le norme generali per il funzionamento e il loro scioglimento sono contenute nel Regolamento Generale del Politecnico

3. Sono organi di ciascun Centro Interdipartimentale di Ricerca.
- l'Assemblea;
- il Consiglio Scientifico;
- il Direttore del Centro.

4. L'Assemblea è costituita da tutti i docenti e da una rappresentanza del personale tecnico afferente al Centro.

5. Il Consiglio Scientifico è costituito da almeno 3 membri appartenenti ai Dipartimenti che abbiano almeno due membri tra gli afferenti al Centro. I rappresentanti sono designati dai rispettivi Consigli di Dipartimento.

6. Il Direttore del Centro è un professore di ruolo del Politecnico, nominato dal Rettore ed eletto dall'Assemblea. Il Direttore del Centro designa un professore di ruolo che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

7. I Centri interdipartimentali di ricerca godono di autonomia finanziaria e di spesa.

8. I Centri interdipartimentali di ricerca sono a termine e possono essere rinnovati dietro loro richiesta su proposta del Senato Accademico, valutate le effettive esigenze e l'attività svolta.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto stabilito per i Dipartimenti, nel presente Statuto, ove possibile e nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Art. 39 - Dipartimenti e Centri interuniversitari

Il Politecnico, unitamente ad altre Università', puo' dare origine a Dipartimenti e Centri interuniversitari di ricerca e di servizi che saranno articolati e regolati da apposite convenzioni.

CAPO III - STRUTTURE DI SUPPORTO

Art. 40 - Finalità

1. Per la gestione coordinata e lo sviluppo di attività di supporto alla didattica, alla ricerca ed ai servizi verso l'esterno, possono essere costituite apposite strutture.

2. Possono essere costituite anche strutture di supporto per le attività organizzative gestionali.

Art. 41 - Tipologia

1. Sono strutture di supporto:
a) le Presidenze di Facoltà;
b) le Biblioteche centrali di Facoltà;
c) i Centri di servizio;
d) altre strutture con le finalità previste all'art. 39;
Le modalità di attivazione e funzionamento delle strutture nonché la composizione dei loro organi sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Le suddette strutture si configurano come Centri di gestione disciplinati dalle norme previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

3. Le Presidenze delle Facoltà e le Biblioteche Centrali di Facoltà sono strutture permanenti. Le altre strutture hanno durata triennale e possono essere rinnovate.

Art. 42 - Le Presidenze della Facoltà

1. Le Presidenze della Facoltà collaborano con gli organi di Facoltà alle attività istituzionali attribuite alla Facoltà.

2. Le Presidenze dispongono di una dotazione finanziaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, con cui provvedono alla gestione operativa degli uffici, del Consiglio di Facoltà e sue articolazioni.

Art. 43 - Sistema Bibliotecario del Politecnico

1 Le Biblioteche centrali di Facoltà e le Biblioteche dipartimentali costituiscono il sistema bibliotecario del Politecnico, il cui obiettivo principale è quello di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni tecniche di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica. A tal fine viene organizzata una struttura di coordinamento che metta in rete le differenti strutture operative periferiche Essa è formata dai responsabili delle biblioteche delle strutture e dai Direttori delle biblioteche di Facoltà. Il coordinatore è nominato dal Direttore Amministrativo Tale struttura di coordinamento non è dotata di autonomia di gestione

Art. 44 - Biblioteche centrali di Facoltà

1 E' costituita presso ogni Facoltà una Biblioteca centrale
2 Sono organi delle Biblioteche centrali di Facoltà· il Consiglio Scientifico, il Presidente del Consiglio Scientifico, il Direttore

3 Il Consiglio Scientifico è nominato dal Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà La sua composizione e stabilita dal Regolamento Generale delle Strutture

4 Il Presidente del Consiglio Scientifico è un professore di ruolo del Politecnico, è nominato dal Rettore per un triennio, su proposta del Consiglio stesso Il Presidente designa un professore di ruolo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5 Il Direttore è nominato dal Direttore Amministrativo per un triennio e partecipa alle sedute del Consiglio Scientifico in qualità di segretario verbalizzante, con voto consultivo

6 Le Biblioteche Centrali di Facoltà dispongono di un fondo di dotazione assegnato dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del Consiglio Scientifico

Art. 45 - Centri di servizio

1 Al fine di sviluppare, promuovere, integrare e coordinare i servizi istituzionali in specifici settori interessanti le attività di più Dipartimenti o di una o più Facoltà anche rivolti al territorio, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione, l'attivazione nonché la durata di Centri di servizio
2. Sono organi di ciascun Centro di servizio: il Consiglio Scientifico, il Presidente del Consiglio Scientifico, il Responsabile Operativo.
Essi durano in carica tre anni e decadono, comunque, alla disattivazione del Centro.

3. Il Consiglio Scientifico è nominato dal Rettore, su proposta del Senato Accademico. La sua composizione e stabilita dal Regolamento Generale delle Strutture

4. Il Presidente del Consiglio Scientifico è un professore di ruolo del Politecnico nominato dal Rettore, su proposta del Consiglio stesso. Il Presidente designa un professore di ruolo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Il Responsabile Operativo è designato dal Consiglio Scientifico. Egli partecipa alle sedute del Consiglio Scientifico in qualità di segretario.

6. I Centri di servizio dispongono di un fondo di dotazione assegnato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. Con uguale procedura il Consiglio di Amministrazione può assegnare anche contributi straordinari per il potenziamento delle attività.

7. I Centri possono essere rinnovati, su proposta del Consiglio Scientifico, dal Senato Accademico, valutate le effettive esigenze e l'attività svolta

TITOLO V - L'AMMINISTRAZIONE

CAPO I - UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 46 - Organizzazione dell'Amministrazione

Il Politecnico è strutturato in:
a) Amministrazione Centrale;
b) Dipartimenti;
c) Strutture di supporto;

Art. 47 - Formazione e professionalità

Il Politecnico promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce programmi annuali e pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico - amministrativo, valorizzando le professionalità acquisite.

Art. 48 - Autonomia delle strutture

1 Il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità riconosce piena o parziale autonomia alle strutture organizzative centrali e periferiche.

2 La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è accordata ai Dipartimenti e ai Centri interdipartimentali di ricerca. Il Consiglio di Amministrazione può concedere piena autonomia ad altre strutture con apposita delibera che ne evidenzi la particolarità delle finalità e delle funzioni

3 L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, è riconosciuta alle strutture di supporto di dimensioni limitate o ai centri di diversa natura, quali, fra l'altro, le Presidenze delle Facoltà, le Biblioteche centrali di Facoltà e le Scuole di Specializzazione.

Art. 49 - Direttore Amministrativo

1 Il Direttore Amministrativo sovrintende alle attività delle strutture dell'Amministrazione Centrale del Politecnico, esplica un'azione generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico-amministrativo, coordina e controlla l'attività dei dirigenti nell'ambito delle indicazioni programmatiche degli organi centrali di governo del Politecnico.

2. Su proposta del Rettore, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, individua per l'incarico di Direttore Amministrativo un dirigente tra quelli del Politecnico o di altra sede universitaria, ovvero di altra Amministrazione Pubblica. Il Rettore

attribuisce tale incarico al dirigente individuato, previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza se diversa dal Politecnico.

3 L'incarico ha una durata di tre anni finanziari e può essere rinnovato.
La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine e disposta, previa contestazione all'interessato, con decreto motivato del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico

4 Il Direttore Amministrativo, in particolare:
a) organizza gli uffici dell' Amministrazione Centrale, con l'obbiettivo primario di mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali, in relazione all'organico e alle risorse attribuite dal Consiglio di Amministrazione ed ai fini pubblici che il Politecnico persegue
b) emana gli atti di amministrazione e di gestione finanziaria di competenza degli uffici amministrativi centrali,
c) predispone, di concerto con il Direttore di Ragioneria, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
d) formula proposte nell'ambito delle sue funzioni agli organi di governo del Politecnico, anche ai fini della elaborazione di programmi e progetti,
e) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo e a tal fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto,
f) esercita i poteri di spesa, nel rispetto dello stanziamento di bilancio e delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
g) vigila sulla conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del Politecnico;
h) delibera di addivenire alla stipulazione dei contratti ad evidenza pubblica, approvandone il progetto ed individuandone la forma ed il metodo di scelta del contraente Tale competenza può essere delegata, entro limiti di tempo e di valore, ai Direttori dei Centri di Spesa,
i) nomina le commissioni cui spetta il compito di procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte relative alle licitazioni private ed alla conseguente aggiudicazione;
l) aggiudica i contratti rinvenienti dall'esperimento di trattative private su proposta di apposite commissioni che egli stesso nomina;
m) ha la facoltà di individuare, di volta in volta, con provvedimento motivato, diversi criteri di aggiudicazione delle gare di propria competenza;
n) e competente, nei limiti e nei modi previsti dall'art.7, comma 6 del d. l.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, a sottoscrivere contratti di diritto privato, di propria competenza, a tempo determinato per l'affidamento di incarichi retribuiti a personale esterno all'amministrazione a norma del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
o) determina, informandone preventivamente le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione Centrale;
p) definisce, in base alle norme contrattuali, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro in relazione alle esigenze funzionali delle strutture del Politecnico;
q) puo revocare le mansioni attribuite ai dirigenti in caso di inosservanza delle direttive impartite o di inefficienza nella gestione dell'ufficio ad essi affidato;
r) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative.

5 Il Direttore Amministrativo nomina un Vice Direttore Amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o funzionari più alti in grado

Art. 50 - Funzioni dei dirigenti

1 Ai dirigenti, coordinati dal Direttore Amministrativo, compete, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'Ateneo, la gestione delle funzioni amministrative del Politecnico, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo, nell'ambito delle strutture cui sono preposti.

2 Essi sono direttamente responsabili della realizzazione, in termini di efficienza e di correttezza amministrativa, degli obiettivi indicati dagli organi di governo del Politecnico, alla cui individuazione partecipano con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte

3 Gli atti di competenza dei dirigenti sono soggetti ad avocazione da parte del Direttore Amministrativo per particolari motivi specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione

4 Ai dirigenti compete, inoltre
a) l'attuazione dei programmi e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Politecnico, nell'ambito delle direttive generali impartite dal Direttore Amministrativo,
b) l'emanazione degli atti di amministrazione e gestione finanziaria di competenza degli uffici amministrativi centrali, in quanto delegati dal Direttore Amministrativo;
c) la direzione e il coordinamento delle attività dei vice dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate;
d) la formulazione di proposte al Direttore Amministrativo in ordine all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

5 Al Direttore Amministrativo e agli altri dirigenti può essere riconosciuta una indennità di funzione dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico.

6 L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene secondo le norme previste dall'art. 28 del d. l vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Con apposita delibera, il Consiglio di Amministrazione stabilisce la forma di accesso da adottare La nomina è effettuata con decreto del Direttore Amministrativo.

Art. 51 - Funzioni dei vice dirigenti

1. I vice dirigenti ed i titolari di funzioni equiparate organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi di cui rimangono responsabili.

2. I vice dirigenti, in particolare:
a) hanno autonoma competenza in ordine alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in quanto delegata dai dirigenti;
b) organizzano le risorse strumentali ed umane assegnate;
c) verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività degli uffici, relazionando al dirigente competente per le valutazioni conseguenti;
d) individuano e coordinano le attività dei responsabili del procedimento;
e) predispongono gli schemi di deliberazione da sottoporre agli organi di governo;

f) attuano le deliberazioni degli organi centrali del Politecnico,
g) emanano atti ricognitivi, quali attestazioni e certificazioni;
h) espletano ogni altra funzione amministrativa stabilita dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 52. - Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attività, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi

2 I dirigenti e i vice dirigenti competenti ad emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati

3 Eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 9 del d l vo del 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono adottate dal Consiglio di Amministrazione in contraddittorio

Art. 53 - Compiti del Personale tecnico amministrativo e ambiti di svolgimento

Il Personale tecnico amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli Uffici dell'Amministrazione centrale e delle altre strutture del Politecnico ai quali è assegnato sulla base di quanto è previsto nello stato giuridico

Art. 54 - Servizi e modalità di gestione

1 I servizi sono erogati direttamente dal Politecnico o affidati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative.

2 Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto dell'organizzazione amministrativa, il Politecnico può costituire appositi Centri di servizio amministrativo.

3 L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali è disciplinata da apposite convenzioni.

Art. 55 - Centri di servizio amministrativo

1 Al fine di assicurare continuità ed efficienza ai servizi amministrativi d'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Amministrativo, puo costituire Centri di servizio amministrativo, specificando le motivazioni e le funzioni che devono svolgere.

2. I Centri di servizio amministrativo possono disporre di un fondo di dotazione assegnato dal Consiglio di Amministrazione.

3. I Centri di servizio amministrativo hanno durata limitata nel tempo e sono rinnovabili con le stesse procedure di cui al comma 1. del presente articolo, valutata l'attività svolta e l'efficienza complessiva in relazione al protrarsi delle esigenze che ne hanno promosso la costituzione.

Art. 56 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile del Politecnico

2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità.

3 Il Collegio è composto da
a) un magistrato contabile (Presidente di Sezione o Consigliere), con funzione di Presidente,
b) un dirigente del Ministero del Tesoro;
c) un dirigente del MURST;
d) un dirigente amministrativo di altra università,
e) due membri di comprovata qualificazione ed esperienza in materia, di cui uno supplente

4 Il Collegio è nominato con decreto del Rettore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta su proposta del Rettore stesso.

5 La durata della carica dei Revisori dei Conti è triennale, sincrona con quella del Consiglio di Amministrazione e non può essere attribuita più di due volte consecutive.

6 I membri effettivi del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione

7 Il Collegio deve assicurare la presenza di almeno un revisore alle sedute del Consiglio di Amministrazione

CAPO II - RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 57 - Criteri generali

1. Il Politecnico, in conformità ai principi dell'art.1 del presente Statuto, considera proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e occasione di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze.

2. I rapporti esterni del Politecnico, disciplinati dal Regolamento Generale, devono essere compatibili con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con le peculiarità della prestazione universitaria.

Art. 58 - Capacita' giuridica

Nell'esercizio della propria capacità giuridica e con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, il Politecnico può in particolare:

a) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti alla propria attività negoziale di ente pubblico ad ordinamento autonomo;
b) effettuare acquisti o alienazioni ed accettare eredità di qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa;
c) accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
d) stipulare contratti che prevedono la concessione di fideiussione ed il pagamento di penalità di ammontare massimo definito nei limiti fissati dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
e) svolgere contrattazione attiva. Al personale direttamente coinvolto in tale attività potranno erogarsi compensi, la cui entità sarà stabilita dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, in attuazione del principio riportato al comma 8 dell'art. 1 del presente Statuto, nel rispetto di quanto previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Art. 59 - Collaborazione con istituzioni pubbliche e private

1 Il Politecnico può concludere accordi con altri enti per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune.

2. Gli accordi, conclusi in conformità ai criteri generali richiamati dal precedente articolo, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze

Art. 60 - Partecipazione ad organismi pubblici e privati

1. Il Politecnico può partecipare a società o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, anche con conferimenti in denaro

2 La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali di cui al comma 4 dell'art. 1, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, accertata la disponibilità delle strutture interessate alle attività previste.

3. La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
- attestazione del livello universitario della attività svolta ad opera di un comitato scientifico di norma composto in maggioranza da docenti universitari la cui specifica competenza nelle attività svolte sia congiuntamente riconosciuta dal Politecnico e dall'organismo partecipato;
- disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;
- destinazione degli eventuali utili spettanti al Politecnico a reinvestimenti per finalità di carattere scientifico;
- devoluzione, al momento della cessazione di ogni elemento attivo a iniziative di ricerca;
- intangibilità del patrimonio del Politecnico da parte dei creditori dell'organismo associativo;
- gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalità e trasparenza in analogia alla gestione amministrativo-contabile del Politecnico;
- predisposizione di relazioni periodiche sull'attività svolta da cui deve risultare il grado di raggiungimento degli obbiettivi e pubblicità dei risultati.

4. La partecipazione del Politecnico può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture nel rispetto dei principi generali enunciati nel presente Statuto.

5 La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in società o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico

6 Degli organismi pubblici o privati cui il Politecnico partecipa, così come dei rappresentanti nominati, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione o dal Senato Accademico in base alle rispettive competenze, e tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Amministrativo. Le nomine su indicate devono seguire modalità contenute in un apposito regolamento. Le azioni dei rappresentanti dovranno essere conformi ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dal Senato Accademico

Art. 61 - Invenzioni conseguite nell'ambito del Politecnico

1 Il diritto a conseguire il brevetto, per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica svolte utilizzando, comunque, strutture e mezzi finanziari forniti dal Politecnico, spetta a questo salvo riconoscimento all'autore o agli autori del diritto morale di inventore. Agli autori e in ogni caso dovuta la corresponsione di un compenso commisurata all'importanza economica dell'invenzione

2 Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con Enti pubblici o privati, il Politecnico potrà riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità

TITOLO VI - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA

Art. 62 - Generalità

Il Politecnico, in base a quanto sancito nei commi 6 e 7 dell'art. 5 promuove un'azione sistematica di valutazione per verificare la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della gestione amministrativa, la produttività della ricerca scientifica e della didattica.

Art. 63 - Controllo della gestione delle risorse e della gestione amministrativa

1. Il Politecnico, tramite la costituzione di un apposito Nucleo di Valutazione, di norma esterno, provvede a realizzare il controllo sulla efficiente gestione del personale e delle risorse edilizie, finanziarie e di beni e sull'azione amministrativa, in attuazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 6, del presente Statuto.

2. Il rapporto annuale del Nucleo costituisce riferimento per la relazione pubblica del Rettore sullo stato del Politecnico (art. 16 comma 1 lettera h), esso indica, tra l'altro, sulla base di criteri di valutazione esplicitamente dichiarati, il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole strutture amministrative e di servizio, le ragioni della loro eventuale mancata o parziale realizzazione, le proposte per ovviare alle difficoltà riscontrate e i suggerimenti per una migliore utilizzazione delle strutture esistenti tenuto conto della normativa contrattuale.

3. Il rapporto annuale è inviato ai componenti degli organi del Politecnico e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio

Art. 64 - Valutazione della ricerca e della didattica

La valutazione della produttività della ricerca e della didattica si effettua facendo salvi i principi generali di cui all'art 3. Essa è affidata dal Senato Accademico a specifici Nuclei di Valutazione, di norma esterni

Art. 65 - Funzionamento dei Nuclei di Valutazione

1 I Nuclei di Valutazione di cui agli artt. 61 e 62 hanno accesso ai documenti amministrativi e riferiscono periodicamente sui risultati della loro attività agli organi di governo.

2. La carica di componente del Nucleo di Valutazione è incompatibile con qualsiasi funzione di gestione amministrativa, didattica e di ricerca, assunta anche per delega, svolta contemporaneamente nel Politecnico

TITOLO VII - NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 66 - Definizioni

1 Nel presente Statuto con

- Ministero si intende il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Ministro si intende il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Politecnico si intende il Politecnico di Bari;
- Professori ordinari si intende i professori universitari di prima fascia di ruolo e fuori ruolo;
- Professori associati si intende i professori universitari di seconda fascia di ruolo e fuori ruolo;
- Ricercatori confermati si intende, oltre che questa categoria, anche i professori incaricati stabilizzati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
- Studenti si intende gli iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Diploma Universitario, Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca.
- Organizzazioni sindacali si intende sia le Confederazioni e Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti del comparto università sia le Organizzazioni sindacali componenti la delegazione di parte sindacale sottoscrittrici degli accordi di contrattazione collettiva decentrata.
- Consiglio degli studenti si intende il Senato degli Studenti di cui alla legge 390/91.

Art. 67 - Validità dello Statuto

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere efficacia per il Politecnico le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori in contrasto con lo Statuto stesso.

2. Per quanto non esplicitamente citato nel presente Statuto e nei regolamenti si fa riferimento alla vigente normativa.

Art. 68 - Revisione dello Statuto

1 Modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione per le materie di rispettiva competenza. I due predetti organi dovranno inoltre esaminare ed esprimersi sull'accoglimento di motivate proposte formulate da altri organi e strutture del Politecnico. Le proposte di modifica vengono inoltrate al Rettore che, entro i successivi 60 giorni, convoca, in seduta congiunta, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione per assumere le opportune deliberazioni.

2 Per l'approvazione delle modifiche occorre la maggioranza di 3/5 del numero totale dei componenti dei due organi di governo di cui al precedente comma.

3 Le modifiche di Statuto sono emanate con decreto rettorale espletate le procedure previste dai commi 9 e 10 dell'art 6 della L. 168/89

Art. 69 - Revisione dei regolamenti

1 Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse norme richieste per l'adozione. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I regolamenti modificati vengono emanati con decreto rettorale espletate le procedure previste per ciascuno di essi nell'art. 3.

Art. 70 - Norme elettive generali

1 Le cariche sono incompatibili tra loro e con il regime a tempo definito.

2. Tutte le rappresentanze elettive durano in carica tre anni accademici ad eccezione della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni.

3. Tutti i componenti eletti vengono nominati con decreto rettorale.

4. Una stessa carica non può essere ricoperta per più di due volte consecutive dallo stesso soggetto. Costituisce mandato ogni periodo in carica superiore ai 12 mesi.

5. Ove il presidente degli organi collegiali delle strutture didattiche, scientifiche e di supporto sia un professore di II fascia, le riunioni di detti organi su questioni relative alla I fascia sono presiedute dal decano dei professori della stessa fascia.

6. Le designazioni elettive delle rappresentanze avvengono con voto limitato alla categoria di cui deve essere eletto il rappresentante. Ogni elettore ha diritto di votare per non più di 1/3 dei

nominativi da designare La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalla legge n 525/74 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze studentesche

7 In caso di mancata o insufficiente designazione elettiva delle rappresentanze, gli organi o le commissioni si intendono costituiti in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta.

8 La eventuale sostituzione delle rappresentanze elettive avviene secondo le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

9. Le elezioni per tutte le cariche devono essere effettuate in una unica tornata elettorale compresa nel periodo 1 marzo - 30 giugno nell'anno accademico di scadenza

10. Nel caso di dimissioni o di decadenza anticipata per qualsiasi motivo di un eletto che non possa essere surrogato, dovranno svolgersi elezioni suppletive, entro 60 giorni, per il periodo residuo del mandato Nei casi in cui è previsto il decano, quest'ultimo svolgerà le funzioni di surroga per un periodo massimo di 60 giorni.

Art. 71 - Istituti Scientifici

1 Gli Istituti, ordinati in conformità delle prescrizioni dettate dal seguito del presente Statuto, svolgono attività didattica e di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 88, primo comma del D.P.R 11 luglio 1980, n. 382

2 Entro tre anni dalla entrata in vigore del presente Statuto gli Istituti esistenti nel Politecnico con un numero di docenti non inferiore a dieci alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono trasformati in strutture dipartimentali

3. E' in ogni caso vietata la costituzione di nuovi Istituti.

4. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto gli Istituti esistenti nel Politecnico con un numero di docenti inferiore a dieci, alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono disattivati. Entro tre anni i docenti degli Istituti da disattivare possono chiedere di afferire a Dipartimenti di aree culturali affini già esistenti o proporre la costituzione di nuovi Dipartimenti.

5. Fino alla disattivazione degli Istituti, al Direttore di Istituto si applicano le stesse norme di incompatibilità previste per i Direttori di Dipartimento.

Art. 72 - Anno Accademico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare a vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo ottobre.

2. Tutti i mandati elettivi hanno inizio con l'anno accademico del Politecnico.

Art. 73 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale emesso ai sensi dell'art. 16 co 2 della legge 9 maggio 1989 n. 168

2 L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari

3. Per consentire la successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le seguenti norme:
a) il mandato del Rettore, iniziato il 1 novembre 1994 terminerà il 30 settembre 1997,
b) il mandato del Consiglio di Amministrazione, iniziato il 1 novembre 1995, terminerà il 30 settembre 1997;
c) il mandato dei Presidi e dei Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea e di Diploma, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, terminerà il 30 settembre 1997;
d) i mandati dei Direttori di Dipartimento in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto continueranno fino alla scadenza del 30 settembre 1997;
e) i mandati eventualmente espletati prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, entrano nel computo ai fini della non rieleggibilità;
f) il Senato Accademico conserva la sua composizione alla datà di entrata in vigore del presente Statuto fino alla data del 30 settembre 1997;
g) il Direttore Amministrativo dovrà essere nominato entro il 31 dicembre 1997.

Art. 74 - Adeguamento di organi previsti dallo Statuto relativamente alle rappresentanze

1 Le rappresentanze previste in organi indicati a Statuto, verranno elette con le norme previste negli specifici regolamenti di cui all'art. 11.

2 Nei casi non espressamente previsti a Statuto si applicano le norme attualmente valide per le elezioni delle rappresentanze in Consiglio di Amministrazione

Art. 75 - Regolamenti

1 Nelle more della emanazione dei regolamenti, continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti precedentemente vigenti. I regolamenti previsti dal presente Statuto saranno predisposti dal Senato Accademico Integrato e approvati secondo quanto previsto dall'art.11

96A7244

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652426) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 2 0 0 2 5 8 2 9 6 *

L. 4.500